CAMERA DEI DEPUTATI N. 1069

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CAFARELLI

Norme per rendere possibile il riconoscimento dei donatori di organi

Presentata il 23 giugno 1992

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il progresso della scienza e della tecnica chirurgica ha aumentato notevolmente le possibilità e le opportunità di trapianto di organi. Anche nel nostro Paese, sia pure in modo articolato nelle diverse zone del territorio nazionale, abbiamo numerose e validissime *équipes* mediche in grado di effettuare con successo anche trapianti di grande complessità. Il problema, come è noto, sta esclusivamente nella disponibilità di organi e nella disciplina della donazione di questi organi. L'attuale assetto normativo si preoccupa di salvaguardare in ogni modo la volontà del singolo, ammettendo il prelievo, in assenza di autorizzazione della famiglia, solo quando il donatore, in vita, abbia esplicitamente disposto in tal senso. Per arrivare ad un'accezione meno restrittiva l'Associazione italiana donatori di organi ha avviato la raccolta delle firme necessarie alla presentazione di una proposta di legge di iniziativa popolare che permetta di instaurare una sorta di « deduzione del consenso » sulla scorta di alcune scelte o comportamenti. E tuttavia i tempi ristretti spesso imposti dalle necessità chirurgiche, le circostanze quasi sempre traumatiche nelle quali decedono i potenziali donatori mal si conciliano con l'esigenza di accertamenti minuziosi. Riprendo da un cittadino (che ha scritto una lettera in tal senso ad una popolare rivista) una proposta che, senza alcun onere per le casse dello Stato e senza modificare alcun principio dell'attuale ordinamento, potrebbe essere di giovamento per i molti individui sofferenti che un tempestivo trapianto potrebbe

guarire: dare la possibilità, nel momento in cui il cittadino acquista le marche annuali che vanno messe sulla patente a fini fiscali, di scegliere tra due diversi colori, con ciò significando la propria intenzione di donare o meno i propri organi in caso di decesso. Mi pare una proposta improntata a buon senso, che rispetta tutte le considerazioni di natura etica proposte sull'argomento. Per questo mi permetto di raccomandarne la tempestiva approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Le marche da bollo che attestano il pagamento della tassa governativa per le patenti possono essere acquistate, a parità di costo, in colore rosso od in colore blu. Quelle di colore rosso recano la scritta « donatore », quelle di colore blu « non donatore ».

ART. 2.

1. In tutti gli esercizi nei quali sono poste in vendita le marche di cui all'articolo 1 deve essere esposto apposito avviso che spieghi agli acquirenti in modo chiaro ed intellegibile la differente scelta che è possibile operare.

ART. 3.

1. Avere applicato alla propria patente automobilistica una marca di colore rosso relativa all'anno corrente qualifica il cittadino, salvo prova contraria, come donatore ai sensi e per gli effetti della legge 2 dicembre 1975, n. 644, come modificata dalla legge 13 luglio 1990, n. 198.